

**DECRETO 1 luglio 2016, n. 148**

**Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00157)**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante

recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti

rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare,

l'articolo 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con i  
Ministri

dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e  
sentita la

Conferenza unificata, definisca criteri e modalita'  
per

l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente  
rilevante

per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da  
adottarsi

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto  
1998,

n. 400;

Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26  
giugno

2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino  
all'entrata in

vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, si  
applicano le

disposizioni recate all'allegato A al decreto legislativo medesimo;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, di

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

20 gennaio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno con nota prot.

005376 del 7 marzo 2016;

Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot.

0002619 del 3 febbraio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con

nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla  
Sezione

consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio  
2016;

Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17,  
comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del  
Consiglio con

nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

## Ambito di applicazione

1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una

particolare sostanza pericolosa e' effettuata, ai sensi dell'articolo

4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in base

ai criteri e secondo le modalita' stabilite all'allegato 1 al

presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,

nonche' le seguenti definizioni:

a) «numero CAS»: identificativo numerico, attribuito a livello

globale dal Chemical Abstracts Service;

b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione

di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della

struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;

c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre dalla sorgente

di un incidente al punto in cui il danno e' riscontrato.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26

giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento non trova piu' applicazione l'allegato A del suddetto

decreto legislativo.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare

Galletti

Il Ministro dell'interno

Alfano

Il Ministro della salute

Lorenzin

Il Ministro dello sviluppo economico

Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 2482

Allegato 1

(Articolo 1)

Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte  
di

valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una  
particolare

sostanza pericolosa

1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della  
proposta.

1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici  
della

proposta.

Parte 2 - Criteri di valutazione dell'ammissibilita'  
della

proposta

Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria della proposta

Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi della proposta

di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di

applicazione della direttiva 2012/18/UE

Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione

dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza

pericolosa

L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare, ai fini della

comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di seguito MATTM, alla Commissione europea, ai

sensi all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,

la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione della

particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della

direttiva 2012/18/UE, presentata dal gestore o da altro soggetto

portatore di interesse, nel seguito indicati come proponente.

L'istruttoria consiste nella valutazione tecnica dei contenuti

della proposta e della documentazione giustificativa presentate dal

proponente.

L'istruttoria consta di due successive procedure valutative:

1. valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta;

2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.

Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2.

1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta

Il proponente presenta al MATTM, trasmettendone copia

all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di

seguito ISPRA, la proposta di esclusione della particolare sostanza

dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, redatta

secondo il formato e con i contenuti tecnici riportati in Appendice

1. L'ISPRA, valuta, sulla base dei criteri di cui alla successiva

parte 2, l'ammissibilita' della proposta e ne comunica l'esito al

MATTM, entro 30 giorni dal ricevimento. Il MATTM, sulla base delle

valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente, entro 15

giorni dal ricevimento della risposta da parte dell'ISPRA, l'esito

della valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta.

1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta

Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile, il

MATTM la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento delle valutazioni

espresse dall'ISPRA, unitamente agli esiti della valutazione

preliminare, a uno o piu' degli organi tecnici nazionali di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,

secondo le specifiche competenze. I suddetti organi tecnici

procedono, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla

valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica

giustificativa presentata dal proponente, per quanto di specifica

competenza, sulla base dei criteri di cui alla Parte 3, comunicando

il loro parere al MATTM.

Il termine puo' essere prolungato di 20 giorni, per una sola

volta, nel caso in cui sia necessario, da parte di almeno un organo

tecnico, richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari

di cui si renda necessaria la valutazione. In tal caso l'intervallo

di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le

informazioni fornite dal proponente pervengono agli organi tecnici

nazionali non viene computato.

Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli organi tecnici

nazionali, si esprime in merito alla proponibilità dell'esclusione

della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della

direttiva 2012/18/UE, ai fini della comunicazione alla Commissione

europea di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 105

del 2015, e comunica, entro 15 giorni, l'esito dell'istruttoria al

proponente e per conoscenza agli organi tecnici interessati.

## Parte 2 - Criteri per l'ammissibilita' della proposta

La proposta deve essere redatta dal proponente in modo da fornire

tutte le caratteristiche e le informazioni tecniche ritenute

necessarie al fine di formulare una valutazione della sostanza

pericolosa per la quale si richiede alla Commissione europea di

presentare una proposta legislativa per l'esclusione dall'ambito di

applicazione della direttiva 2012/18/UE, quando, come specificato

all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015:

«... e' impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di

cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 provochi un

rilascio di materia o energia che possa dar luogo ad un incidente

rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente

prevedibili.»

L'ammissibilita' o meno della proposta viene valutata sulla base

dei seguenti criteri:

1. La sostanza pericolosa e' individuata in modo univoco

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel

caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di

esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva  
2012/18/UE e'

individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero  
CAS,

forma fisica e altre informazioni eventualmente necessarie  
allo

scopo).

2. La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di  
pericolo

di cui alla parte 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.  
105

del 2015 o e' una delle sostanze elencate nella  
parte 2

dell'allegato 1 allo stesso decreto.

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo  
nel

caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della  
proposta di

esclusione rientra nell'ambito di applicazione della direttiva

2012/18/UE.

3. Viene individuata esplicitamente la caratteristica della sostanza

pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel

caso in cui l'impossibilita' di dar luogo a un incidente rilevante si

basi su una o piu' delle seguenti caratteristiche:

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni

normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di

contenimento non programmata;

b) le proprietà intrinseche della sostanza pericolosa, in

particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno

scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la

tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze

pericolose nel caso di miscele.

Il proponente dovrà esplicitamente indicare quali delle

precedenti caratteristiche motivano la presentazione della proposta,

specificando se ha tenuto conto, ove appropriato, del contenimento e

dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, solo nel caso in

cui siano disciplinati da specifiche disposizioni legislative

dell'Unione europea.

4. Sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie

per la valutazione istruttoria

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel

caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie per

poter valutare le proprietà della sostanza pericolosa che

comprendono almeno:

a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare

la potenzialità che presenta la sostanza pericolosa di provocare

danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;

b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare,

tensione di vapor saturo, tossicita' intrinseca, punto di

ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre proprieta'

pertinenti);

c) proprieta' relative ai pericoli per la salute umana e ai

pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita',

oltre a fattori aggiuntivi quali le modalita' di aggressione

dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalita', gli effetti a

lungo termine e altre proprieta' pertinenti);

d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio,

ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di

propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà

pertinenti);

e) se disponibile, la classificazione armonizzata, a livello

dell'Unione europea, della sostanza o miscela, ovvero

l'autoclassificazione notificata ai sensi del regolamento (CE) n.

1272/2008;

f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la

sostanza pericolosa (ad esempio, temperatura, pressione e altre

condizioni a seconda dei casi) alle quali essa e'  
immagazzinata,

utilizzata o puo' essere presente nel caso di operazioni  
anormali o

incidentali prevedibili.

Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria da parte  
degli

organi tecnici nazionali

La valutazione istruttoria della proposta e' svolta sulla  
base

dei seguenti criteri ed elementi tecnici:

1. dimostrazione da parte del proponente della  
completezza,

dell'attendibilita' e del livello di aggiornamento dei dati  
forniti

sulle proprieta' chimiche e fisiche della sostanza;

2. dimostrazione da parte del proponente che la sostanza non e'

tra quelle che hanno chiaramente la possibilita' di provocare un

incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di incidenti

e quasi-incidenti, della ricognizione di rapporti di sicurezza

presentati nei Paesi dell'Unione europea o di studi reperibili nella

letteratura scientifica o dalla comparazione con sostanze dalle

caratteristiche similari;

3. considerazione nelle valutazioni effettuate da parte del

proponente degli scenari incidentali piu' conservativi e di tutti i

pertinenti fenomeni pericolosi a essi associati (irraggiamento,

sovrappressione, dispersione tossica ed ecotossica), tenendo conto

delle proprietà di cui al punto 4 della Parte 2, nonché dei

differenti tipi di contenimento e di imballaggio in uso per la

sostanza nell'Unione europea;

4. effettuazione da parte del proponente, per ogni scenario

incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della

stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori e

della popolazione, specificando i modelli di simulazione utilizzati,

il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego,

i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le

soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione

della loro scelta;

5. effettuazione da parte del proponente della stima

dell'estensione del danno e della sua durata per i recettori

ambientali che possono essere credibilmente coinvolti in caso di

rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro

ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati

richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di

effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro

scelta;

6. dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli

elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa

non puo' in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali

ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito

secondo i criteri stabiliti nella direttiva 2012/18/UE e quelli in

uso nei Paesi dell'Unione europea.

Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi della proposta di

esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di

applicazione della Direttiva 2012/18/UE

La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa dall'ambito

di applicazione della direttiva 2012/18/UE deve essere predisposta

riportando, almeno, le seguenti sezioni:

#### Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa

Il proponente indica in modo univoco (nome chimico, nome

generico, numero CAS, forma fisica e altre informazioni eventualmente

necessarie allo scopo) la sostanza pericolosa oggetto della proposta

di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.

#### Sezione 2 - Individuazione della sostanza relativamente all'allegato

1 della direttiva 2012/18/UE

Il proponente indica le categorie di pericolo di cui all'allegato

1, parte 1, della direttiva 2012/18/UE o la voce  
dell'allegato 1,

parte 2, della stessa direttiva che fanno rientrare la  
sostanza

pericolosa oggetto della proposta di esclusione  
nell'ambito di

applicazione della direttiva 2012/18/UE.

Sezione 3 - Motivazione della proposta

Il proponente dichiara la motivazione della proposta  
di

esclusione della sostanza pericolosa dall'ambito di  
applicazione

della direttiva 2012/18/UE, individuando una o piu'  
caratteristiche

tra quelle elencate al punto 3 della Parte 2 che rende  
impossibile il

verificarsi di un incidente rilevante per la sostanza in  
questione.

#### Sezione 4 - Proprieta' della sostanza pericolosa

Il proponente fornisce le informazioni necessarie per dimostrare

le proprieta' della sostanza sotto il profilo dei pericoli per la

salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando

dettagliatamente in questa sezione i contenuti minimi richiesti al

punto 4 della Parte 2.

Sezione 5 - Rapporto di verifica che la sostanza non determina un

incidente rilevante sulla base dei criteri della direttiva

2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea

Il proponente, ai fini della valutazione istruttoria da parte

degli organi tecnici nazionali, presenta la documentazione  
tecnica

comprovante l'effettuazione delle seguenti fasi valutative  
(dalla

lettera A alla lettera E), ciascuna delle quali si articola in  
uno o

piu' stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali  
approfondimenti

tecnici all'interno di un Rapporto cosi' costituito:

A - Screening iniziali

A.1 - Raccolta e presentazione delle proprieta' di base  
della

sostanza: nome chimico e generico, numero CAS, forma fisica  
negli

impieghi nei Paesi dell'Unione europea;

A.2 - Verifica dell'appartenenza della sostanza a  
una

classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata ai

sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

A.3 - Identificazione delle categorie di pericolo della sostanza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Screening n. 1: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra

nel regolamento (CE) n. 1272/2008

A.4 - Identificazione della parte, della categoria e della voce

dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra;

Screening n. 2: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra

nell'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE.

A.5 - In caso di miscele, indicazione della concentrazione di

ogni componente, considerando le eventuali differenti concentrazioni

riscontrabili sulla base degli impieghi nei Paesi dell'Unione

europea;

A.6 - Raccolta e presentazione delle proprietà intrinseche della

sostanza: massa molecolare, densità, viscosità, tensione di vapore,

tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, solubilità

e altre proprietà pertinenti (anche tra quelle riportate alla

tabella di cui al punto A.10);

A.7 - Descrizione delle condizioni operative di temperatura e

pressione, volume e altre condizioni e tipologie di stoccaggio,

trasferimento e processo riscontrabili negli impieghi nei Paesi

dell'Unione europea;

A.8 - Specificazione delle eventuali incompatibilita' con altre

sostanze;

A.9 - Presentazione delle risultanze della ricognizione

effettuata dal proponente riguardo l'esperienza storica di incidenti

e quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in questione, i contenuti

dei rapporti di sicurezza e di studi reperiti nella letteratura

scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi dell'Unione

europea;

Screening n. 3: l'istruttoria prosegue solo se la ricognizione non

evidenzia incidenti rilevanti accaduti o ragionevolmente

prevedibili coinvolgenti la sostanza in esame.

A.10 - Indicazione per ogni pertinente fenomeno pericoloso del

valore dei seguenti parametri rilevanti;

Fenomeno pericoloso  
sostanza

Parametri rilevanti della

Irraggiamento

Punto di infiammabilità'

LFL (Lower Flammability Limit

-

Limite inferiore di

infiammabilita')

UFL (Upper Flammability Limit

-

Limite superiore di

infiammabilita')

Temperatura di auto-ignizione

o di autoaccensione

Viscosita'

Sovrappressione

Tensione di vapore

-

LEL (Lower explosion pressure

esplosivita')

Limite inferiore di

UEL (Upper Explosion Limit -

esplosivita')

Limite superiore di

-

$K_{st}$  (Maximum rate of explosion pressure rise for dust clouds

Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per polveri)

kg (Maximum rate of explosion pressure rise for gas -

Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per gas)

$P_{max}$  (Pressione massima di esplosione)

LOC (Limiting Oxygen Concentration - Concentrazione limite di ossigeno)

MIE (Minimum Ignition Energy - Energia minima di ignizione)

Tasso di umidita'

Dimensione delle particelle

Cinetiche di reazione (energia

di

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>attivazione e fattore pre-esponenziale)</p> <p><math>\Delta T_{ad}</math> (Variazione adiabatica di temperatura)</p> <p><math>\Delta H_r</math> (Entalpia di reazione)</p> <p>MTSR (Maximum Temperature of Reaction Synthesis -</p> |
| Temperatura         |  |
|                     | <p>massima della reazione)</p> <p><math>TMR_{ad}</math> (Time to Maximum Rate in adiabatic condition - Tempo di raggiungimento della massima velocita' di autoriscaldamento</p>  |
| in                  |  |
|                     | <p>condizioni adiabatiche)</p> <p>Pressione di rottura del</p>   |
| serbatoio           |  |
|                     | <p>Temperatura di ebollizione</p>  |
| Dispersione tossica |  |
|                     | <p><math>LD_{50}</math> (Median Lethal Dose - Dose letale media)</p> <p><math>LC_{50}</math> (Median Lethal Concentration - Concentrazione letale media)</p> <p>ERPG (Emergency Response</p>   |
| Planning            |  |
| riferimento         |  |
|                     | <p>Guidelines - Indice di</p> <p>per la pianificazione della risposta di emergenza)</p> <p>IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health - Indice di pericolosita' immediata per la</p>   |
| vita                |  |
|                     | <p>e la salute)</p> <p>AEGL (Acute Exposure</p>  |
| Guidelines          |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| riferimento             | Levels - Livelli di<br>per l'esposizione acuta)  |
| Dispersione eco-tossica | EC <sub>50</sub> (Median Effective<br>Concentration - Concentrazione<br>media di effetto) o LC <sub>50</sub><br>(Median Lethal Concentration -<br>Concentrazione letale media) |
| di                      | NOEC (No Observed Effect<br>Concentration - Concentrazione<br>non effetto) BCF   |
| (BioConcentration       | Factor - Fattore di<br>bioconcentrazione)  |
|                         | Solubilita'<br>Tensione di Vapore<br>Coefficiente di ripartizione<br>n-ottanolo/ acqua (LogK <sub>ow</sub> )<br>Coefficiente di ripartizione                                   |
| nel                     | carbonio organico (LogK <sub>oc</sub> )  |

A.11 - Presentazione dei risultati dell'applicazione alla sostanza di uno o piu' metodi indicizzati impiegati nei Paesi dell'Unione europea per la valutazione speditiva dei pericoli tossici, fisici e ambientali ad essa associati e confronto dei risultati ottenuti con quelli derivanti dall'applicazione ad una sostanza, di interesse per la direttiva 2012/18/UE, similare per

proprietà chimico-fisiche e categoria di pericolo.

Screening n. 4: l'istruttoria prosegue solo se il valore di ciascun

indice individuato per la sostanza pericolosa proposta per

l'esclusione è inferiore a quello relativo alla sostanza simile.

B - Definizione degli scenari incidentali di riferimento

B.1 - Individuazione documentata di uno o più scenari

incidentali di riferimento caratterizzati dalla totale perdita di

contenimento per la sostanza nelle fasi di carico/scarico,

stoccaggio, trasferimento e processo, prendendo in considerazione le

diverse tipologie di contenimento e imballaggio in uso nei Paesi

dell'Unione europea;

B.2 - Individuazione documentata di eventuali scenari incidentali

meritevoli di ulteriori approfondimenti, ma per i quali non è

possibile realizzare un'efficace modellizzazione (ad es. a causa

delle proprietà fisico-chimiche della sostanza o di altre specifiche

caratteristiche);

B.3 - Individuazione documentata dei parametri più conservativi

da utilizzare per la stima del termine di sorgente (massima

quantità, pressione di rilascio, portata di rilascio) e della

dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosità del terreno,

presenza di ostacoli) con riferimento alle condizioni riscontrabili

nei Paesi dell'Unione europea.

C - Stima degli effetti per la salute umana

C.1 - Verificare se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche della sostanza pericolosa è dimostrato che essa non può provocare un incidente rilevante;

C.2 - Presentazione, a meno dei casi in cui non sia possibile realizzare un'efficace modellizzazione (vedi punto B.2), del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima delle distanze di danno, per ogni fenomeno pericoloso associato agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

C.3 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati per la stima delle distanze di danno, selezionati tra quelli più conservativi impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

C.4 - Stima delle distanze di danno;

C.5 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.

D - Stima degli effetti sull'ambiente

D.1 - Verificare se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche della sostanza pericolosa è dimostrato che essa non può provocare un incidente rilevante;

D.2 - Presentazione, a meno dei casi in cui non sia possibile realizzare un'efficace modellizzazione (vedi punto B.2), del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima dell'estensione e durata dei danni associati agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

D.3 - Individuazione dei parametri piu' conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (portata massima di deflusso nel recettore ambientale) e della dispersione nell'ambiente (portate o altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e altri recettori considerati, ecc.) con riferimenti alle condizioni riscontrabili nei Paesi dell'Unione europea;

D.4 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli piu' conservativi impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

D.5 - Stima dell'estensione e della durata del danno per i recettori ambientali considerati;

D.6 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilita' del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.

E - Interpretazione dei risultati

Dimostrazione che gli effetti per la salute umana  
(distanze di danno) e per l'ambiente (estensione e durata del danno),  
stimati  
nelle fasi precedenti, non determinano un incidente  
rilevante  
definito sulla base dei criteri della direttiva 2012/18/UE  
e di  
quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea.